

TI_GERICHTE 12.1995.185 vom 20. September 1995

TI Tribunale d'appello, 1995-09-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1995.185

FR: TI_GERICHTE 12.1995.185 du 20 septembre 1995

IT: TI_GERICHTE 12.1995.185 del 20 settembre 1995

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Secondo l'art. 33 LCA l'assicuratore risponde di tutti gli avvenimenti che presentino i caratteri del rischio contro le conseguenze del quale l'assicurazione fu conclusa, eccettochè il contratto non escluda dall'assicurazione singoli avvenimenti in modo preciso, non equivoco. In conseguenza di questa norma occorre dapprima interpretare il contratto di assicurazione sulla scorta dei medesimi criteri vigenti nel diritto delle obbligazioni, dichiarati applicabili dal rinvio di cui all'art. 100 cpv. 1 LCA, ovvero indagando sulla reale e concordante volontà delle parti in base al principio dell'affidamento (art. 1, 18 CO, art. 2 CC). Per l'interpretazione delle espressioni contrattuali risulta determinante il significato che esse hanno nell'uso generale e quotidiano della lingua (IICCTF

E. 3

La nozione di "scasso", se interpretata restrittivamente ("au sens strict" - RUA XIV, pag. 259-), ovvero secondo il tenore letterale, corrispondente all'uso comune nello spirito di un profano, implica la "rottura di una qualsiasi chiusura o serratura destinata a impedire di passare, di entrare o di accedere a qualcosa" (RUA XVIII, pag. 84), ovvero la "forzatura di dispositivi di sicurezza nel corso di un'azione furtiva" (Devoto/Oli , Il dizionario della lingua italiana, ed. 1990). Assicurativamente è però determinante una più ampia nozione di "scasso", che considera ad esempio anche fattispecie quali l'impiego di chiavi false (sebbene in tal caso non risulti un danno visibile - RUA XIV, pag. 259-) oppure, ma solo nel caso vi sia "gewaltsames Vorgehen", il ricorso a "geschickte Machenschaften" (RUA XVII, pag. 140; cfr. anche il "truc" in: RUA XIV, pag. 498).

E. 4

Dagli atti risulta che la vetrina in cui erano esposti gli oggetti rubati era chiusa a chiave, con la conseguenza che le ante erano bloccate (deposizione _____ nel rapporto di polizia doc. C e avanti al Pretore). Dopo il furto la vetrinetta si presentava chiusa e intatta (teste _____; doc. C), ma con le due ante in posizione inversa rispetto a quella usuale, dato che quella con la serratura era a destra invece che nella solita posizione (deposizione _____ nel rapporto di polizia doc. C). Partendo da questi dati di fatto, si ipotizza che il ladro (o i ladri) avrebbe sfilato le ante (o almeno una di esse) dalle loro guide di scorrimento senza toccare o forzare la serratura, ed in seguito avrebbe rimesso dette ante in sede, seppure invertite di posto (cfr. rapporto di polizia doc. C, pag. 3 e 5; deposizione teste _____; dichiarazione ditta _____ doc. E e doc. 2; deposizione _____ nel rapporto di polizia).

E. 5

Le suddette risultanze permettono di escludere che nella specie abbia avuto luogo un furto con scasso nella comune accezione del termine, ossia nel senso di un'immediatamente riconoscibile forzatura del contenitore in cui si trovavano gli oggetti rubati (cfr. consid. 3): è in effetti assodato che la vetrina in questione non presentava danni apparenti (cfr. deposizione teste _____), di modo che non si può condividere l'asserzione dell'attrice secondo cui le ante sarebbero state trovate "divelte dai binari" (replica, punto 4, pag. 3).

E. 5.1

L'assenza di scasso in senso stretto non basta tuttavia ad escludere automaticamente la responsabilità della convenuta, dovendosi esaminare anche le altre ipotesi incluse nella nozione di scasso. L'attrice, gravata come si è detto dell'onere della prova (consid. 1), nemmeno ha addotto la tesi dell'impiego di chiavi false, affermando per contro l'ipotesi secondo cui la vetrina di esposizione sarebbe stata "scassinata" (petizione, punto 3, pag. 3), "forzando l'anta scorrevole in vetro e sfilandola dalle guide di chiusura" (petizione, punto 3, pag. 4), così che ai fini della soluzione del caso deve in definitiva essere appurato se la modalità operativa descritta al considerando precedente costituisca scasso in senso assicurativo anche se la vetrina in oggetto non ha in pratica riportato danni.

E. 5.2

La risposta deve essere negativa. Le congetture riguardanti il modo in cui il ladro ha operato (o i ladri) non permettono in concreto di farsi idea alcuna su come la pretesa "forzatura" della vetrina sarebbe avvenuta. In altri termini, in atti non figura alcun elemento conoscitivo che permetta la formulazione di un'ancorché vaga ipotesi sulla concreta dinamica del preteso scasso. Nulla permette perciò di sapere se l'autore ha profittato di un difetto costruttivo della vetrina, venendone a capo in pochi istanti e senza colpo ferire, oppure se egli ha in qualche modo saputo applicare una certa quantità di forza nel punto debole della struttura, sfruttando i possibili giochi tra le ante e le guide di scorrimento, oppure ancora se egli -ancorché l'ipotesi non sia stata addotta dalle parti- abbia normalmente aperto la serratura con le chiavi, vere o false.

E. 5.3

La conseguenza di questa incertezza ricade a carico dell'attrice, che per contratto (oltre che per legge) era tenuta "con tracce, testimoni o in altro modo probante" (art. 2 CGA) a rendere almeno verosimile il verificarsi di una fattispecie attinente al rischio assicurato, ovvero a quel furto in cui non vi è segno di scasso visibile, ma nel quale va nondimeno ammesso che vi sia stato il predetto "gewaltsames Vorgehen". Siffatta prova poteva in concreto essere apportata mediante un esame approfondito della vetrina da compiersi in sede peritale. L'attrice non ha ritenuto di dover far capo a questo mezzo di prova, con la conseguenza che gli unici riscontri sul tema presenti in atti sono le ipotesi formulate dalla ditta _____ (doc. E: "...a nostro parere, può essere stata aperta forzando l'anta scorrevole in vetro...") e dall'ispettore di polizia _____ (sua deposizione: "...verosimilmente il ladro ha acceduto alla vetrinetta dopo avere tolto dalla sede di scorrimento un'anta in vetro"; cfr. anche il rapporto di polizia doc. C, pag. 3 e 5). Troppo poco per poter ammettere, sia pure con il criterio della sola verosimiglianza, che sia stato provato l'avverarsi dell'evento assicurato. Ne consegue l'accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza dell'attrice (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia

I. L'appello 1° giugno 1995 di _____ è accolto. Di conseguenza la sentenza 30 maggio 1995 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 4, è riformata nel modo seguente: 1. La petizione è respinta. 2. La tassa di giustizia e le spese per fr. 1'400.-- da anticipare _____ dall'attrice, restano a suo carico. L'attrice rifonderà alla _____ convenuta fr. 3'200.-- per ripetibili. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia _____ fr. 980.-- b) spese _____ fr. 20.-- T o t a l e _____ fr. 1'000.-- già anticipati dall'appellante, sono a carico dell'attrice, che rifonderà _____ alla convenuta fr. 1'500.-- per ripetibili di appello. III. Intimazione: - _____ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 4. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente _____ Il segretario _____

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.